



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1669 DEL 16/12/2024

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: PROCEDURA PER RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO INTENSIVO

INSTALLAZIONE:

Azienda Agricola Ghiotto Fratelli S.S.. – SEDE LEGALE IN via Dante n. 11 IN COMUNE DI VILLAGA

**UBICAZIONE: via Berico Euganea, IN COMUNE DI VILLAGA
AUTORIZZAZIONE N.02/2024**

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 02.04.2024 (prott. nn. 15800, 15802, 15803 del 02.04.2024), ed integrata in data 04.04.2024 (prot. n. 16052 del 04.04.2024), ed in data 15.04.2024 (prot. n. 17933 del 15.04.2024), da parte della ditta Azienda Agricola Ghiotto Fratelli S.S. con sede legale in via Dante n. 11 in Comune di Villaga e operativa in comune di Villaga, via Berico Euganea snc, relativa al progetto “*Conversione di un allevamento avicolo esistente da tacchini a broiler da carne*” con cui è stata richiesta l’attivazione della procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) e contestuale autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs. 152/2006.

Tenuto conto che il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale è stato coordinato con quello di Valutazione impatto ambientale a cui è stato preliminarmente sottoposto, il cui esito ha vincolato il procedimento autorizzativo ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Visto l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto al provvedimento di VIA, necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento in oggetto, trasmesso dal proponente ai sensi del comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. nell’istanza e di seguito riportato:

- rilascio provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 sexies del D.lgs 152/06.

Dato atto che tale attività risulta, per tipologia e attività, compresa nelle categorie di attività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

industriali di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i., con codice 6.6.a.

Tenuto conto altresì che per l'istanza richiamata, l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria in materia di VIA e di AIA si svolgono in maniera unificata attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni in materia, come previsto dall'art. 10 c.2 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:

- con nota prot. 18418 del 16/04/2024, integrata da nota prot. 21121 del 02/05/2024, è stata data comunicazione di avvio procedimento e di avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web provinciale agli enti interessati per le valutazioni di competenza;

Considerato che sono pervenute osservazioni nell'ambito della procedura di VIA a cui la Ditta ha dato esauriente riscontro ai sensi dell'art. 27-bis c.4 del D.Lgs. 152/2006.

Tenuto conto del parere favorevole espresso nella Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 14/11/2024, con le prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere 17/2024 allegato quale parte integrante e sostanziale della Determina Dirigenziale di Valutazione Impatto Ambientale n. 1556 DEL 27/11/2024 rilasciata con esito favorevole.

Dato atto che nel suddetto parere 17/2024 veniva riportato:

Preliminarmente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

dovrà essere data evidenza dell'ottemperanza alle seguenti prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

1) Nelle vicinanze del deposito di GPL, al servizio dell'attività in oggetto, vi è la presenza di una alberatura, costituita principalmente dalla specie vegetale celtis australis, che non rispetta la distanza prevista dal Titolo III p.10 c.2 del D.M. 14.05.2004, pari a 5m dal perimetro dei serbatoi di GPL, diversamente da quanto rappresentato nella documentazione tecnica depositata per tale istanza. Qualora venissero presentate delle soluzioni diverse dalla rimozione dell'alberatura presente, al fine di rispettare le distanze richieste, tali soluzioni dovranno essere rese in forma di dichiarazione da parte di un tecnico agronomo come richiesto dalla succitata norma.

2) Attorno al perimetro del gruppo elettrogeno deve essere garantita la distanza di 3m rispetto ai depositi e alla struttura come previsto dal Capo II c.1 e 2 del D.M. 13/07/2011.

dovrà essere aggiornata/integrata la documentazione A.I.A., con

3) La definizione, nel sistema di gestione ambientale, di una modalità di lavaggio che eviti la presenza di detersivi/disinfettanti nelle acque di lavaggio raccolte nelle vasche, altrimenti le stesse dovranno essere allontanate come rifiuto.

4) La revisione della relazione idrogeologica, eliminando il riferimento errato alla presenza di una condensa grassi e secondo le indicazioni già fornite.

5) Integrare la planimetria con l'ubicazione del pozzo.

Visto che con nota agli atti con prot. 57175 del 09/12/2024 la ditta ha presentato quanto richiesto nel parere VIA.

Dato atto che il presente provvedimento specifica i limiti, le prescrizioni ed il piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto il parere positivo espresso da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi sul Piano di Monitoraggio e controllo inviato dalla ditta.

Dato atto che non è oggetto del presente provvedimento la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell'installazione, espletata nell'ambito del procedimento di V.I.A. ex art.27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e tenuto conto che rimane in capo al Comune di Asigliano Veneto il rilascio dello specifico titolo edilizio.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", che alla parte seconda, titolo III-bis, tratta dell'autorizzazione integrata ambientale;

- il D.M. 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- il D.M. 24 aprile 2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, cui è seguita la D.G.R.V. n. 1519 del 26 maggio 2009, avente per oggetto “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

- la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 19 maggio 2009, atto di indirizzo per l’applicazione delle tariffe per l’Autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.);

- la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"”;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 “D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005”, n. 1105 del 28 aprile 2009 “D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – L.r. 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)”, n. 1100 del 31 luglio 2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 “BAT Conclusions””;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt. 19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;

- il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, successivamente aggiornato con Decreto presidenziale n. 35 del 16/04/2024;

DETERMINA

1. di rilasciare Azienda Agricola Ghiotto Fratelli S.S.. con sede legale in via Dante n. 11 in Comune di Villaga l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.03/2024 relativa all’esercizio di un allevamento avicolo intensivo sito in comune di Villaga, via Berico Euganea snc. con prescrizioni, allegate alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L. 241/1990;
2. che la presente autorizzazione costituisce per quanto previsto dall’Allegato IX alla parte II del D.Lgs 152/06:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
3. che il presente provvedimento venga trasmesso alla ditta e allo studio di consulenza, al comune di Villaga, ad ARPAV Vicenza, all’ULSS 8 Berica.

AVVERTE CHE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

La presente Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, ha validità **10 anni**: prima della scadenza il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter c.1 del D.lgs. 152/2006. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore potrà continuare l'attività sulla base della precedente Autorizzazione.

In caso si renda necessario incrementare il numero di capi/ciclo rispetto a quanto autorizzato, la ditta dovrà presentare una preliminare richiesta di modifica ai sensi dell'art. 29 decies, anche ai fini dell'applicazione del comma 2 del medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente - Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1 Vicenza.

Rimane in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati per l'esercizio delle attività di allevamento.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'installazione e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità dell'installazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Vicenza che procederà ai sensi dell'art. 29-nonies D.lgs. 152/2006.

In caso di inosservanza alle prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, troveranno applicazione l'art. 29-decies c.9 e l'art. 29-quattordices del D.lgs. 152/2006.

In relazione al Piano di monitoraggio e controllo l'ARPAV prevede, nell'arco di validità dell'Autorizzazione integrata ambientale, l'esecuzione di un'ispezione ambientale integrata con oneri a carico del gestore; qualora la Provincia ne rilevasse la necessità può comunque disporre controlli aggiuntivi ai sensi dell'art. 29-decies c.4 del D.lgs. 152/2006.

ATTESTA

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI